

Prot. 381 del 10/01/2020



COMUNE DI AGEROLA
Città Metropolitana di Napoli

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OGGETTO: REVOCA DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 "URBANISTICA E SUAP" CONFERITO AL ██████████ CON DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 28/03/2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 15 DEL D. LGS. N. 39/2013 E DICHIARAZIONE DI NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 39/2013.

Premesso che:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- ai sensi dell'art. 107, comma II, del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario;
- ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale
- in quest'Ente le aree delle posizioni organizzative coincidono con i settori definiti nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che:

- con decreto n. 8 del 28 marzo 2017 è stata individuato, quale responsabile del Settore 4 "Urbanistica e SUAP", titolare di Posizione Organizzativa, il ██████████ inquadrato nella categoria D1, posizione economica D6;

Dato atto che:

- in data 08/06/2018, prot. 5693, è pervenuta una nota avente a oggetto "Sentenza Tribunale di Torre Annunziata del 31/05/2018", con la quale veniva comunicato che "in data 31.05.2018 il Tribunale di Torre Annunziata sezione penale in composizione collegiale ha condannato ██████████ responsabile del settore IV urbanistica e SUAP di codesto Ente, per il reato ex art. 323 c.p. a otto mesi di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata minima prevista dalla legge, con pena sospesa, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti dei sottoscritti, quali parti civili costituite";
- al fine di verificare la corrispondenza al vero di quanto evidenziato nella predetta nota e, conseguentemente, di valutare l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza nei confronti del dipendente comunale, ██████████ con nota pec del 15/06/2018, prot. 5956, il Segretario Generale ha richiesto al Tribunale di Torre Annunziata

1



(Ufficio protocollo e Ufficio dibattimento) una copia conforme della sentenza di condanna indicata nella segnalazione;

- nessun riscontro alla predetta nota è stato dato dal Tribunale, per cui, in mancanza di notizie certe circa l'esistenza stessa della suddetta sentenza di condanna, l'Ente non ha potuto verificare eventuali situazioni sopravvenute che avrebbero potuto determinare l'inconferibilità dell'incarico attribuito al [REDACTED] e valutare l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi consequenziali nei confronti del predetto dipendente;
- in data 16/05/2019 perveniva al Segretario Generale una nota ANAC di richiesta di informazioni in relazione a una presunta situazione di inconferibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 in capo al dipendente [REDACTED] nella quale si chiedevano le iniziative eventualmente intraprese e gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti del predetto dipendente;
- con nota prot. 4816 del 17/05/2019, veniva nuovamente richiesto al Tribunale di Torre Annunziata l'invio del certificato del casellario giudiziale e del certificato di carichi pendenti per il dipendente [REDACTED];
- con nota prot. 4935 del 22/05/2019 il Segretario Generale riscontrava la richiesta di informazioni dell'ANAC, evidenziando che fino alla data del 22/05/2019, nessun comunicazione in merito era stata data dal Tribunale di Torre Annunziata, per cui, in mancanza di notizie certe circa l'esistenza stessa di una sentenza di condanna a carico del [REDACTED] l'Ente non aveva potuto valutare l'adozione di nessun provvedimento amministrativo nei confronti del predetto dipendente; nella medesima nota, tuttavia, il Segretario Generale evidenziava che, anche in presenza di un'eventuale sentenza di condanna non definitiva in primo grado per il delitto di cui all'art. 323 c.p., con pena sospesa, a carico del dipendente [REDACTED] così come indicata nella segnalazione, una lettura orientata dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e dell'art. 166 del codice penale potrebbe non consentire affatto di ritenere certo l'effetto ostativo al conferimento di incarichi dirigenziali;
- con nota del 22/05/2019, prot. 4951, il Tribunale di Torre Annunziata trasmetteva, il certificato di carichi pendenti dal quale emergeva una sentenza penale di condanna in primo grado, per il reato di cui all'art. 323 c.p., a carico del dipendente comunale [REDACTED];
- con nota del 28/05/2019, prot. 5127, il Segretario Generale richiedeva al Tribunale di Torre Annunziata una copia conforme della sentenza di condanna emessa nei confronti del dipendente comunale [REDACTED] e degli altri atti del procedimento penale, al fine di procedere all'adozione dei provvedimenti amministrativi e disciplinari di competenza.
- il Tribunale di Torre Annunziata trasmetteva, in data 01/06/2019, copia della sentenza, acquisita agli atti dell'Ente in data 03/06/2019, prot. 5275, con la quale il geom. Giovanni Milano veniva condannato in primo grado per il delitto previsto e punito dall'art. 323 c.p. perché, in Agerola, in data 20/12/2010, "nella qualità di funzionario responsabile del Settore Urbanistica, in violazione del dovere di vigilanza sull'attività edilizia imposto dagli artt. 27 e 23 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001, rilasciava a [REDACTED] il permesso di costruire n. 53/2010 (a titolo di variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 41/2009) sebbene: le opere previste nella richiesta (peraltro modificative dell'aspetto esteriore dei luoghi in assenza di autorizzazione paesaggistica) risultassero pacificamente essere già state eseguite abusivamente (e non sanzionate); tra le opere oggetto della richiesta di variante vi fossero tre terrazzi a sbalzo (balconi) non conformi all'art. 193 del Regolamento";
- i fatti sopra descritti hanno portato a una condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata minima prevista dalla legge, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
- in data 10/06/2019, prot. 5546, l'UPD contestava l'addebito al dipendente [REDACTED] e instaurava a suo carico il procedimento disciplinare, dal quale emergeva, tra l'altro, che avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Tribunale di Torre



Annunziata era stato proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Napoli, il cui giudizio è tutt'ora pendente.

Dato atto che, con nota ANAC del 12/11/2019, prot. 10526, veniva comunicato a quest'Ente l'avvio del procedimento di vigilanza su un'ipotesi di inconfiribilità dirigenziale del dipendente [REDACTED] a seguito di condanna penale.

Considerato che il d.lgs. n. 39/2013 all'art. 3, in tema di "inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", prevede che «a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale».

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, «ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni».

Dato atto che il medesimo art. 3, ai successivi commi 3, 4, 5 prevede che: 3. "Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni". 4. "Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico". 5. "La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento".

Dato atto che secondo le delibere ANAC n. 54 del 6/8/2014 e n. 1292 del 23/11/2016, con riferimento agli effetti della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 166 del codice penale, rispetto all'istituto dell'inconfiribilità, il periodo di inconfiribilità individuato dall'art. 3 del d. Lgs. n. 39/2013 non si configura come una misura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, quanto come strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia



dell'imparzialità dell'amministrazione, avendo lo scopo di "evitare che l'esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost." (parere ANAC n. 78 del 21/10/2015).

Dato atto che, secondo l'ANAC, la predetta linea interpretativa poggia sulla considerazione che l'inconferibilità, giacché preposta al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio, non costituisce sanzione o effetto penale della condanna, ma conseguenza del venire meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche nella Pubblica Amministrazione o per il loro mantenimento, per cui tale istituto, pensato dal legislatore come fondamentale strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione, non configurandosi come pena accessoria, è esente dall'applicazione della disciplina contenuta dall'art. 166 c.p.;

Dato atto che, secondo tale impostazione, l'inconferibilità costituirebbe una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all'amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti;

Dato atto che tale conclusione risulterebbe avvalorata da quanto deciso dal Consiglio di Stato in ordine alle comunque analoghe misure di incandidabilità di cui al d.lgs. 235/2012, laddove ha escluso che tali misure abbiano natura di effetto penale o di sanzione accessoria alla condanna, riconoscendo alle stesse effetto di natura amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695);

Dato atto che allo stesso modo, anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle previsioni del d.lgs. 235/2012, ha escluso il carattere sanzionatorio delle misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione ritenendole solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate e quindi misure di natura cautelare (da ultimo sentenza Corte costituzionale n. 276/2016);

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle considerazioni evidenziate, di dover contestare al dipendente l'insorgere di una causa di inconferibilità dell'incarico, con nota del 13/12/2019, prot. 11861, ha comunicato al [REDACTED] ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca della Posizione Organizzativa, conferitagli con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017, per l'esistenza a suo carico di una sentenza penale di condanna in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata minima prevista dalla legge, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 323 c.p., concedendo al predetto dipendente il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

Dato atto che, in data 23/12/2019, prot. 12126, [REDACTED] presentava una memoria difensiva, corredata da un parere pro veritate a firma dell'avv. Marco Mocella, nella quale evidenziava che:

- 1) ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1 secondo periodo, e, specificamente, per mancato raggiungimento degli obiettivi; inosservanza delle direttive imputabili al dirigente e colpevole violazione del dovere di vigilanza, per cui il potere di revoca sindacale del decreto di conferimento dell'incarico sarebbe limitato solamente alla ricorrenza di siffatte ipotesi; la revoca per altre fattispecie comporterebbe "un difetto assoluto di attribuzione che genera nullità del provvedimento preannunciato, secondo quanto fissato dall'art. 21 septies della legge n. 241/1990";



4

- 2) il d. lgs. n. 39/2013 non sarebbe di immediata applicazione alla fattispecie in esame, in quanto concepito solo "in funzione della conferibilità dell'incarico ovvero del momento genetico della sua costituzione e non, pertanto, nella sua evoluzione";
- 3) l'attivazione del procedimento di vigilanza da parte dell'ANAC, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, fissa un termine di conclusione di 120 giorni, che, allo stato, non sono ancora decorsi, per cui non si potrebbe procedere alla revoca prima della definizione del procedimento da parte dell'ANAC, in quanto il predetto procedimento potrebbe concludersi in senso favorevole al [REDACTED] con conseguente richiesta di risarcimento danni per l'illegittimo comportamento dell'Ente; ragioni di opportunità dovrebbero, pertanto, indurre l'Ente a una sospensione del procedimento iniziato.
- 4) il notevole periodo di tempo decorso dalla condanna inflitta "rende evidentemente superflua l'azione di revoca che, invero, appare priva oggi di qualunque logica";
- 5) la durata dell'inconferibilità dell'incarico, che, ai sensi dell'art. 3, comma II, del D. Lgs. è commisurata alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di specie è pari a un anno, che è ampiamente decorso, essendo la sentenza stata emessa oltre un anno e mezzo fa;
- 6) in conclusione "a oggi il [REDACTED] non si trova in condizione di inconferibilità dell'incarico da lui assegnato e che pertanto non sussistono i presupposti per una sua revoca";
- 7) in ogni caso, nelle more del procedimento di vigilanza dell'ANAC appare necessario sospendere il procedimento di revoca dell'incarico iniziato dal Comune, onde evitare un eventuale contrasto tra i due procedimenti.

Considerato che, con riferimento ai motivi, indicati nella memoria difensiva del [REDACTED] che precluderebbero alla possibilità di revoca dell'incarico da parte dell'Ente, è necessario rilevare che:

- 1) Espresamente l'art. 15, III comma, del D. Lgs. 39/2013 prevede un provvedimento di revoca dell'incarico conferito al soggetto a cui sono state affidate le funzioni di responsabile, nel momento in cui insorge una situazione di inconferibilità, per cui l'istituto della revoca è in questo caso tipizzato dallo stesso legislatore;
- 2) Il d. lgs. 39/2013 è direttamente applicabile anche alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 15 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione contesti al dipendente l'esistenza o l'insorgere di una situazione di inconferibilità. Nel caso di specie la situazione di inconferibilità è insorta dopo il conferimento dell'incarico; infatti l'incarico dirigenziale è stato conferito con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017 e la sentenza che ha determinato l'inconferibilità dell'incarico è stata pronunciata in data 31 maggio 2018 e depositata in cancelleria in data 02/08/2018;
- 3) Nessun collegamento sussiste tra il procedimento di vigilanza avviato dall'ANAC e quello di revoca avviato dall'Ente; infatti, ai sensi del I comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, che dopo avere contestato all'interessato l'esistenza o l'insorgere di una situazione di inconferibilità, provvede, a seguito dell'istruttoria, alla revoca dell'incarico conferito al soggetto a cui sono state affidate le funzioni di responsabile;
- 4) Nessun rilievo assume il decorso del tempo dalla condanna inflitta, in quanto la situazione di inconferibilità decorre dal momento in cui la stessa viene contestata al dipendente e accertata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- 5) Allo stesso modo nessun rilievo assume la considerazione che, poiché la durata dell'inconferibilità, nel caso di specie, è pari a un anno, il termine a oggi sarebbe ampiamente decorso, in quanto, come già argomentato, la decorrenza si ha nel momento dell'accertamento dell'inconferibilità e non nel momento della pronuncia della sentenza penale di condanna;
- 6) Diversamente da quanto evidenziato nella memoria difensiva prodotta dal [REDACTED] nei confronti del predetto dipendente è insorta una causa di inconferibilità per l'incarico affidatogli a seguito della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado da parte del Tribunale di Torre Annunziata, avvenuta in data 31/05/2018;



5
[Handwritten signature]

- 7) Nessun rilievo, infine, assume il fatto che sia pendente un procedimento di vigilanza da parte dell'ANAC sull'ipotesi di inconfiribilità di incarico dirigenziale per il [REDACTED] a seguito della condanna penale in primo grado per il reato di cui all'art. 323 c.p., in quanto il procedimento per la contestazione e l'accertamento di tale situazione è di esclusiva competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Agerola, così come espressamente previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013.

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle considerazioni svolte, di dover accertare nei confronti del [REDACTED] secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, l'insorgere di una causa di inconfiribilità per l'incarico affidatogli con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017 a seguito della sentenza in primo grado pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 31 maggio 2018 e depositata in cancelleria in data 02/08/2018, con la quale il predetto dipendente veniva condannato, per il reato di cui all'art. 323 c.p. a otto mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici, per la durata minima prevista dalla legge, con pena sospesa.

Ritenuto di accertare che la durata dell'inconfiribilità dell'incarico per il [REDACTED] nel caso di specie, è pari a un anno, in quanto commisurata, ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/2013, alla durata minima di un anno della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata nella sentenza penale di condanna n. 1717/2018 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata.

Ritenuto di dover dichiarare la nullità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, del decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017, con il quale è stato conferita [REDACTED] la posizione organizzativa del Responsabile del Settore 4 "Urbanistica e SUAP".

Ritenuto che, nel caso di specie, al momento del conferimento dell'incarico affidato [REDACTED] avvenuto con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017, non sussistevano situazioni di inconfiribilità nei confronti del predetto dipendente, le quali sono insorte solo successivamente con la sentenza penale di condanna n. 1718 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 31 maggio 2018, depositata in cancelleria in data 02/08/2018 e comunicata a quest'Ente solo in data 06//06/2019, dopo due richieste trasmesse a mezzo pec al Tribunale di Torre Annunziata, per cui si ritiene che non debba applicarsi alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013, nei confronti dell'organo conferente.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, di dover comunicare il presente provvedimento all'ANAC per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Visto il D. Lgs. n. 39/2013;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visto l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 concernente il conferimento delle funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale

ACCERTA

- 1) Che nei confronti del [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato di quest'Ente, è insorta di una causa di inconfiribilità per l'incarico di titolare di posizione organizzativa del responsabile del settore 4 "Urbanistica e SUAP", affidatogli con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017, ai sensi dell'art. 3, comma I, del D. Lgs. n. 39/2013, a seguito della sentenza in primo grado, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 31 maggio 2018, depositata in cancelleria in data 02/08/2018 e comunicata a quest'Ente solo in data 06//06/2019, dopo due richieste trasmesse a mezzo pec al Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il predetto dipendente veniva condannato, per il reato di cui all'art. 323 c.p. a otto mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici, per la durata minima prevista dalla legge, con pena sospesa.
- 2) Che la durata dell'inconfiribilità dell'incarico per il [REDACTED] è pari a un



6

anno, in quanto commisurata, ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/2013, alla durata minima di un anno dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, comminata dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza penale di condanna n. 1717/2018.

- 3) Che al momento del conferimento dell'incarico affidato [REDACTED] avvenuto con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017, non sussistevano situazioni di inconfiribilità nei confronti del predetto dipendente, le quali sono insorte solo successivamente con la sentenza penale di condanna n. 1718 del Tribunale di Torre Annunziata del 31/05/2018, depositata in cancelleria in data 02/08/2018 e comunicata a quest'Ente, dopo due richieste trasmesse a mezzo pec al Tribunale di Torre Annunziata, solo in data 06/06/2019, per cui non debba applicarsi alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013, nei confronti dell'organo conferente

e per l'effetto

REVOCA

- 1) Ad horas l'incarico di posizione organizzativa del Responsabile del Settore 4 "urbanistica e suap" conferito al [REDACTED] con decreto sindacale n. 8 del 28/03/2017 e ne dichiara la nullità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013.

STABILISCE

- 1) che il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio messi, sia notificato al [REDACTED] [REDACTED] comunicato all'ANAC, al Sindaco e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Personale per i dovuti adempimenti di competenza.

Agerola, 10/01/2020

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott. Vittorio Martino

